

**Decreto 3 Aprile 2007**

**Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e, in particolare, l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002 di "Recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2002 n. 244;

Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministero della salute del 28 febbraio 2006 di Recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2006, n. 92;

Effettuata con lettera del 12 marzo 2007 la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II e IV del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa.

2. Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare al presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni.

3. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, di cui al comma 2, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione.

**ALLEGATO**

All'allegato I, parte B del decreto legislativo n. 65 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La tabella VI è sostituita dalla tabella seguente:

Tabella VI

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	Categorie 1 e 2	Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49	Concentrazione $\geq$ 0,1 % cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso	
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40		Concentrazione $\geq$ 1 % cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)]
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46	Concentrazione $\geq$ 0,1 % mutageno R46 obbligatoria	

Sostanze mutagene di categoria 3 con R68		Concentrazione $\geq$ 1 % mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)	Concentrazione $\geq$ 0,5 % tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R62 (fertilità)		Concentrazione $\geq$ 5 % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)	Concentrazione $\geq$ 0,5 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R63 (sviluppo)		Concentrazione $\geq$ 5 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

(\*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione.

b) La tabella VI A è sostituita dalla tabella seguente:

Tabella VI A

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	Categorie 1 e 2	Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49	Concentrazione $\geq$ 0,1 % cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso	
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40		Concentrazione $\geq$ 1 % cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)]
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46	Concentrazione $\geq$ 0,1 % mutageno R46 obbligatoria	
Sostanze mutagene di categoria 3 con R68		Concentrazione $\geq$ 1 % mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)
Sostanze "tossiche per la	Concentrazione $\geq$ 0,2 %	

riproduzione" di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)	tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R62 (fertilità)		Concentrazione $\geq 1$ % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)	Concentrazione $\geq 0,2$ % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R63 (sviluppo)		Concentrazione $\geq 1$ % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

(\*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione.

2) All'allegato II del decreto legislativo 65 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Nella parte A, sezione b) Ambiente non acquatico, 1) Strato di ozono, punto I, il punto 2 è cancellato;  
b) Nella parte B, punto I la tabella 1 è sostituita dalle tabelle seguenti:

Tabella 1a - Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	N, R50-53	N, R51-53	R52-53
N, R50-53	Cfr. tabella 1b	Cfr. tabella 1b	Cfr. tabella 1b
N, R51-53		$C_n \geq 25$ %	$2,5$ % $\leq C_n < 25$ %
R52-53			$C_n \geq 25$ %

Tabella 1b - Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico

Valore $LC_{50}$ o $EC_{50}$ ["L(E) $C_{50}$ "] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l)	Classificazione del preparato		
	N, R50-53	N, R51-53	R52-53
$0,1 < L(E)C_{50} \leq 1$	$C_n \geq 25$ %	$2,5$ % $\leq C_n < 25$ %	$0,25$ % $\leq C_n < 2,5$ %
$0,01 < L(E)C_{50} \leq 0,1$	$C_n \geq 2,5$ %	$0,25$ % $\leq C_n < 2,5$ %	$0,025$ % $\leq C_n < 0,25$ %
$0,001 < L(E)C_{50} \leq 0,01$	$C_n \geq 0,25$ %	$0,025$ % $\leq C_n < 0,25$ %	$0,0025$ % $\leq C_n < 0,025$ %
$0,0001 < L(E)C_{50} \leq 0,001$	$C_n \geq 0,025$ %	$0,0025$ % $\leq C_n < 0,025$ %	$0,00025$ % $\leq C_n < 0,0025$ %
$0,00001 < L(E)C_{50} \leq 0,0001$	$C_n \geq 0,0025$ %	$0,00025$ % $\leq C_n < 0,0025$ %	$0,000025$ % $\leq C_n < 0,00025$ %

Per i preparati contenenti sostanze con un valore  $LC_{50}$  o  $EC_{50}$  inferiore a  $0,00001$  mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).

c) Nella parte B, punto I, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 - Tossicità acuta

Valore LC <sub>50</sub> o EC <sub>50</sub> ["L(E)C <sub>50</sub> "] della sostanza classificata come N, R50 o come N, R50-53 (mg/l)	Classificazione del preparato N, R50
$0,1 < L(E)C_{50} \leq 1$	$C_n \geq 25 \%$
$0,01 < L(E)C_{50} \leq 0,1$	$C_n \geq 2,5 \%$
$0,001 < L(E)C_{50} \leq 0,01$	$C_n \geq 0,25 \%$
$0,0001 < L(E)C_{50} \leq 0,001$	$C_n \geq 0,025 \%$
$0,00001 < L(E)C_{50} \leq 0,0001$	$C_n \geq 0,0025 \%$

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC<sub>50</sub> o EC<sub>50</sub> inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).

d) Nella parte B, punto II, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

Tabella 5 - Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato N, R59
N con R59	$C_n \geq 0,1 \%$

3) L'allegato IV è sostituito dal seguente:

#### ALLEGATO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

A. Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6

1. Preparati venduti al pubblico

1.1. L'etichetta sull'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell'allegato VIII del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti

1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.

2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione

L'etichetta sull'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell'allegato VIII del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti

3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell'allegato II, del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che nell'allegato I del decreto del Ministero della Salute del 28 Febbraio 2006 e successivi aggiornamenti siano indicati valori diversi.

4. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i bambini allattati al seno

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R64, l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell'allegato II del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che nell'allegato I del decreto del Ministero della Salute del 28 Febbraio 2006 e successivi aggiornamenti siano indicati valori diversi.

B. Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6

1. Preparati contenenti piombo

1.1. Pitture e vernici

L'etichettatura sull'imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503-1984 è superiore a 0,15% (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni:

"Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini".

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, deve essere riportata la frase seguente:

"Attenzione! Contiene piombo".

2. Preparati contenenti cianoacrilati

2.1. Adesivi

L'etichetta sull'imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:

"Cianoacrilato

Pericolo

Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini".

Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio.

3. Preparati contenenti isocianati

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:

"Contiene isocianati.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante".

4. Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < 700

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700 deve riportare le seguenti indicazioni:

"Contiene resine epossidiche.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante".

5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti più dell'1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:

"Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)".

6. Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura

L'etichetta sull'imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:

"Attenzione! Contiene cadmio.

Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza".

7. Preparati disponibili sotto forma di aerosol

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato al decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n 208 dell'8 Maggio 1997

8. Preparati contenenti sostanze non ancora completamente sottoposte a test

Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base all'articolo 13, punto 8, del Decreto Legislativo n. 52 del 3 febbraio 1997 reca la menzione "Attenzione - sostanza non ancora completamente sottoposta a test", l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve recare la menzione "Attenzione - questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test", qualora questa sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all'1%.

9. Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza dall'allegato I del decreto del Ministero della Salute del 28 Febbraio 2006 e successivi aggiornamenti, deve recare l'indicazione:

"Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica".

10. Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati liquidi che non presentano un punto d'infiammabilità o presentano un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione:

"Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso" o "Può diventare infiammabile durante l'uso".

11. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Se un preparato contiene una o più sostanze contrassegnate dalla frase R67, l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall'allegato II del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002, qualora le sostanze siano presenti nel preparato in concentrazione pari o superiore al 15 %, a meno che:

- il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,

- il preparato sia in una confezione non superiore ai 125 ml.

12. Cementi e preparati di cemento

L'etichetta sull'imballaggio dei cementi e dei preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento deve recare l'indicazione:

"Contiene cromo VI. Può provocare una reazione allergica"

a meno che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante con una frase R43.

C. Preparati non classificati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa

1. Preparati non destinati alla vendita al pubblico

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati di cui al comma 2, dell'articolo 13 deve recare la seguente indicazione:

"Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali".